



COMUNE DI PAVIA

REGOLAMENTO

NORMATIVO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In vigore dal 1.1.2009

INDICE

CAPO I° Disposizioni Generali

- ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA
- ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E TARIFFE
- ART. 3 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 4 - DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO
- ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO - LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
- ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

CAPO II° Oggetto della tassazione

- ART. 7 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA - LOCALI ED AREE TASSABILI
- ART. 8 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- ART. 9 - ESCLUSIONI
- ART. 10 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO
- ART. 11 - ESENZIONI
- ART. 12 - AGEVOLAZIONI

CAPO III° Tariffe

- ART. 13 - CONDIZIONI PER LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI

- ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- ART. 15 - COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE
- ART. 16 - GRADUAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

CAPO IV°

Applicazione della tassa - Inizio e cessazione dell'occupazione e detenzione

- ART. 18 - DECORRENZA
- ART. 19 - CESSAZIONE
- ART. 20 - DENUNCE
- ART. 21 - DENUNCIA INIZIALE E CONTENUTO
- ART. 22 - DENUNCIA DI RETTIFICA E CONTENUTO
- ART. 23 - DENUNCIA DI CESSAZIONE E CONTENUTO

CAPO V°

Accertamento - Contenzioso - Sanzioni

- ART. 24 - POTERI DEI COMUNI - MEZZI DI CONTROLLO
- ART. 25 - ACCERTAMENTO
- ART. 26 - RISCOSSIONE
- ART. 27 - CONTENZIOSO
- ART. 28 - SANZIONI
- ART. 29 - RIMBORSI
- ART. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO VI°

Disposizioni finali e transitorie

- ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 32 - ABROGAZIONI
ART. 33 - NORME DI RINVIO
ART. 34 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

ALLEGATI

All. A) - Parametri

All. B) - Elenco categorie e tariffe in vigore dal 1° gennaio 2008

All. D) - Categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici e nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione della superficie occupata (Art. 62, c. 3, D.Lgs. 507/93)

All. E) - Tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Tariffa in vigore dal 1° gennaio 2008

DOCUMENTAZIONE

- Riferimenti normativi.....Pag. 51

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Il Comune, ai sensi dell'Art. 58 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, modificato dalla Legge 22/2/1994, n.146, istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. E' altresì istituita, ai sensi dell'Art. 77 del precitato D.Lgs., n.507, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, come regolata al successivo Art. 8.
3. Ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. 915/82 ed agli effetti del citato Art. 58 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune esercita con diritto di privativa, obbligatoriamente nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, ed in forza dell'Art. 5 del presente Regolamento, nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni compresi quelli assimilati agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, nelle varie fasi di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo, recupero e riciclo dei rifiuti solidi urbani, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità contenute nel Regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 10/9/1982, n.915.
4. Ai sensi del richiamato Art. 8 del D.P.R. 10/9/1982, n. 915 dette attività di pubblico interesse sono esplicate dal Comune mediante Azienda Municipalizzata.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E TARIFFE

1. Il presente Regolamento è adottato a norma dell'Art. 68 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, nonché ai sensi degli Artt. 5 e 54 della Legge 8/6/1990, n.142 e delle norme dello Statuto Comunale.
2. Con il Regolamento il Comune disciplina i criteri di attuazione della tassa da applicare in base a tariffa secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.507/93.
3. Il presente Regolamento contiene gli elementi indicati nelle lettere da a) a d) del 1° comma dell'Art. 68 del su richiamato D.Lgs. 507/93, nonché l'articolazione delle categorie e delle sottocategorie effettuata ai fini della determinazione comparativa delle tariffe di cui al 2° comma del predetto Art. 68.

Ai fini della commisurazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui all'Art. 65, del D.Lgs. citato.

4. Le tariffe successive a quelle stabilite dal presente Regolamento, a norma delle disposizioni di cui all'Art. 69 del D.Lgs. 507/93, possono essere adottate dal Comune entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'Ente. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

ART. 3 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Definizione:

1. A norma del 1° comma dell'Art. 2 del D.P.R. n. 915/82, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, o di cui comunque il produttore intenda disfarsi o è obbligato a disfarsi.

Classificazione:

2. Ai sensi del 2° comma dell'Art. 2 del citato D.P.R. 915/82, nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93, ed agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

A) Urbani, compresi i rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani o assimilati per legge ai fini dell'ordinario conferimento e della tassazione (Art. 2, 3° comma D.P.R. 915/82 e Art. 39 L. 146/94).

B) Speciali

C) Tossici e nocivi

3. - A - Urbani:

A.1) Rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni, da aree scoperte o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio (uffici, mense, cucine, servizi per il personale) o di carattere produttivo (con esclusione dei residui derivanti dalle sale di lavorazione industriale) dichiarati assimilabili od assimilati per legge agli urbani (es. depositi, magazzini, superfici di carico e scarico e di movimentazione di materie prime, etc.), oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, etc.). Fra tali rifiuti si definiscono ordinari quelli che derivano da attività di carattere non produttivo o commerciale o che non presentano particolari caratteristiche.

A.2) Rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere non produttivo o commerciale (uffici, mense, cucine e simili).

A.3) Rifiuti urbani pericolosi (medicinali, pile, tubi catodici, etc.), con speciali modalità di raccolta.

4. - B - Speciali:

Sono speciali per legge i rifiuti provenienti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, nonché i rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito del sistema sanitario nazionale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti negli articoli 1 e 2 della L. 833/78.

Sono speciali quelli non compresi fra i rifiuti indicati alla lettera a) del punto 1.1.1. della Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984.

5. - C - Tossici e nocivi:

Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'Art. 5 dello stesso Decreto.

Per quanto riguarda lo smaltimento di tali rifiuti, si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 915/82 ed alle norme di attuazione già emanate dal Comitato Interministeriale di cui all'Art. 5 dello stesso Decreto, o che saranno emanate dal Ministero per l'Ambiente, nonché alle norme dettate dal Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'Art. 8 del D.P.R. 915/82.

6. Agli effetti dell'Art. 3, n.3 del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani - come da esplicita dichiarazione e secondo quanto stabilito nel Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana adottato ai sensi dell'Art. 8 D.P.R. 915/82 - ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, quei rifiuti derivanti da attività industriali (esclusi i residui provenienti dalle sale di lavorazione destinati al riutilizzo) artigianali, commerciali e di servizi che presentino le caratteristiche indicate al punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, di cui all'Art. 5 D.P.R. 10/9/82, n. 915, ovvero siano assimilati per legge ai rifiuti urbani.

7. Le norme del presente Regolamento si applicano ai rifiuti urbani di cui alla lettera A.1,A.2,A.3,ivi compresi i rifiuti speciali assimilati agli urbani.

ART. 4 - DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO

1. In relazione alle successive disposizioni, per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinte:

Rifiuti:

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane e da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono di cui il produttore intenda disfarsi o sia obbligato a disfarsi.

1) Conferimento:

Le modalità secondo le quali i rifiuti temporaneamente accumulati vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

2) Smaltimento:

Il complesso delle attività finalizzate alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'innocuizzazione ed all'eliminazione dei rifiuti.

3) Raccolta:

Le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti, per il loro successivo trasporto, fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

4) Spazzamento:

Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresi i giardini pubblici, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi.

5) Stoccaggio provvisorio:

Ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento.

6) Raccolta differenziata:

Tecnica di conferimento e raccolta separati di frazioni dei rifiuti finalizzata:

- al riciclaggio;
- al riutilizzo;
- al reimpiego;
- al trattamento e/o smaltimento separati.

- 7) Recupero:
Ogni azione intesa ad ottenere, mediante il reimpiego, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.
- 8) Cernita:
Operazione di selezione di parti qualitativamente omogenee del rifiuto al fine di consentirne il recupero o di migliorarne le condizioni di smaltimento.
- 9) Reimpiego:
Ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato dai rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere).
- 10) Riciclaggio:
Ogni azione intesa a riprodurre in materiale nuovo, partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.
- 11) Riutilizzo:
Ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti.
- 12) Materie prime secondarie:
Materie prime ottenute dal recupero dei rifiuti.
- 13) Trasporto:
Le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di trattamento.
- 14) Trattamento finale:
Il deposito, l'incenerimento e/o la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.
- 15) Produttività specifica:
Produzione di rifiuti espressa in unità di peso per unità di superficie imponibile (Kg/mq. x anno); media di valori per singola categoria o sottocategoria di attività ottenuti mediante rilevazione o mediante acquisizione di dati statistici a carattere nazionale.

*ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO - LIMITI DI APPLICAZIONE
TERRITORIALE*

1. Nel Regolamento del servizio di Nettezza Urbana, adottato ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 915/82, sono stabiliti - ai sensi dell'Art. 59 1° comma del D.Lgs. 507/93 -, i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, nonché la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori ovverosia dei criteri per determinarle, e delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni ai sensi degli Artt. 3 ed 8 del D.P.R. 915/82, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitativi, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, il Comune, a norma di quanto disposto dal 2° comma dell'Art. 59 del D.Lgs. 507/93, può estendere il servizio di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ad eventuali insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrata sopramenzionate.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi del 2° comma dell'Art. 59 richiamato, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

3. La tassa - già istituita a norma dell'Art. 268 del Testo Unico per la Finanza Locale 14/9/1931, n.1175 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ora ai sensi dell'Art. 58 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 - si applica, secondo le disposizioni del Regolamento per i servizi di smaltimento rifiuti, su tutto il territorio del Comune.

4. Tenuto conto del disposto dell'Art. 9 del D.P.R. n. 915/82, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini .

In virtù dell'estensione del servizio all'intero territorio di questo Comune, gli occupanti o detentori di insediamenti a qualsiasi uso destinati, esistenti sull'intero

territorio comunale, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, che opera in privativa, per i rifiuti urbani e quelli assimilati agli effetti dello smaltimento in discarica ordinaria e della connessa applicazione della tassa.

5. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora, nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1° dell'Art. 59 del D.Lgs. 507/93, (qui riportate al comma 1 del presente articolo), relative alla distanza e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, prescrizioni da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo - previo accertamento delle effettive violazioni nell'espletamento del servizio - è dovuto nella misura ridotta di cui al 2° periodo del comma 2, fissato in ragione del 40% .

Ai fini della riduzione, le violazioni del Regolamento del Servizio di nettezza urbana debbono essere continue e reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

Costituiscono ipotesi di grave violazione:

- la necessità, da parte dell'utente, di conferire rifiuti in punti di raccolta distanti più di 1.000 metri, rispetto alla perimetrazione della zona servita, e non della collocazione del cassonetto;
- una periodicità di raccolta ritardata di almeno 4 giorni rispetto ai prelievi previsti dal Regolamento di servizio;
- una capacità dei contenitori ridotta di almeno la metà rispetto a quella prestabilita.

La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione o mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

6. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni è limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del 2° periodo del comma 2 dell'Art. 59 del D.Lgs. 507/93.

7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Tuttavia, quando il mancato svolgimento del servizio si prolungasse, determinando situazioni pericolose per le persone o l'ambiente, riconosciute dall'autorità sanitaria, l'utente potrà provvedere a proprie spese, ed in tal caso si applicheranno le disposizioni di cui al comma 6° dell'Art. 59 del D.Lgs. 507/93.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. Ai sensi del 1° comma dell'Art. 63 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'Art. 62 del D.Lgs. medesimo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione di cui ai seguenti articoli, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti i rifiuti di cui all'Art. 2 del presente Regolamento, ed in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli Artt. 58 e 59 del citato D.Lgs. 507/93, fermo restando quanto disposto dal comma 4° dell'Art. 59.

3. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa a norma del 1° comma dell'Art. 62, è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

4. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, o dal godimento di fatto.

5. Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, nel limite di 11 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

6. Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore (intestatario del foglio di famiglia anagrafico) che occupa l'alloggio nei casi richiamati dal 2° comma del presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse; diversamente verrà accertata a carico di chi altri ha a disposizione l'alloggio, quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del condominio ed altri, in maniera unitaria non frazionabile per quota parte, nei casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti.

7. Per tutti gli altri locali od aree, la tassa è accertata a carico del titolare, o, in caso di locazione dell'attività in essi svolta, dal gestore.

Se le attività sono svolte in locali od aree siti in centri commerciali integrati o in locali in multiproprietà, o aventi carattere condominiale o simile, si applicano le disposizioni di cui al 3° comma dell'Art. 63 del D.Lgs. 507/93, ivi compreso il pagamento del tributo in corso di mancato versamento da parte del gestore.

Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

8. Per gli altri enti, società e associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

9. Per i Comitati e le Associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

10. La tassa è dovuta anche nel caso i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purchè, anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura, salvo quanto disposto dall'Art. 66, 3° comma, let. b), e comma 4°, let. a), e regolamentato all'Art. 10, comma 3°.

CAPO II°

OGGETTO DELLA TASSAZIONE

ART. 7 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA - LOCALI ED AREE TASSABILI

1. A norma del 1° comma dell'Art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di privativa, con riferimento ai limiti territoriali, all'organizzazione ed alle altre modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni stabiliti nel Regolamento del servizio di nettezza urbana.

Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

2. Sono tassabili, sempre ai sensi del 1° comma del citato art. 62 del D.Lgs.507/93, le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

3. Sono così considerati tassabili, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo i locali ed aree scoperte sottoelencati, per i quali nell'allegato B) del presente Regolamento vengono definite le specifiche categorie di appartenenza ai fini dell'applicazione della tassa, secondo l'articolazione di massima indicata dal 2° comma dell'Art. 68 del 507/93, tenuto conto dell'esplicita assimilazione dei rifiuti prodotti su tali aree, come indicata al precedente Art. 3, commi 6 e 7:

- Abitazioni private (camere, sale, cucine, anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, cantine e solai, scale, etc.), come pure le dipendenze (box auto, serre, posti macchina coperti, etc.).

A norma del 4° comma dell'Art. 62 del D.Lgs. 507/93, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, ma nelle quali sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa

prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata;

- Case coloniche anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa;
- Eventuali case sparse situate fuori dell'area di raccolta;
- Autorimesse pubbliche, rimesse ed autorimesse private;
- Convitti, collegi, istituti di educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e privati per anziani, conventi con pensionato;
- Scuole e istituti musicali pubblici e privati in genere, di ogni ordine e grado, asili infantili pubblici e privati;
- Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, enti locali e simili, uffici che svolgono servizi per conto del Comune, stazioni ferroviarie, di autobus, centrali telefoniche ed elettriche;
- Sedi di enti e/o associazioni assistenziali, politiche, culturali, sindacali, religiose, di beneficenza e simili;
- Palestre e centri ginnico-sportivi, fisioterapici e spogliatoi annessi ad impianti sportivi;
- Impianti sportivi coperti e scoperti non compresi nel punto precedente, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio dell'attività sportiva, ad eccezione di aree asfaltate;
- Caserme ed annessi;
- Alberghi e residence;
- Pensioni ed affittacamere;

- Ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, tavole calde e simili compresi i relativi dehors;
- Mense in genere e pertinenze;
- Bar, sale da ballo, discoteche, locali notturni, compresi i relativi dehors, chioschi per la commercializzazione di bevande in genere, sale da gioco;
- Teatri, cinematografi, studi radiofonici e televisivi pubblici e privati, sale di incisione e di posa;
- Circoli privati, circoli ricreativi aziendali;
- Ospedali pubblici ed ambulatori (escluse le camere operatorie e di medicazione), laboratori di analisi cliniche e mediche delle U.S.S.L., secondo le norme di cui all'Art. 2, comma 3°;
- Laboratori ed ambulatori privati di analisi mediche e cliniche, case di cura private, secondo le norme di cui all'Art. 2 comma 3° del presente regolamento;
- Locali di vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto e all'ingrosso di prodotti compresi prevalentemente nelle tabelle merceologiche da I a VII inclusa (D.M. 30/8/87), fiorai, serre per commercio di generi di ortofloricoltura;
- Locali di vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto e ingrosso di prodotti compresi prevalentemente nelle tabelle merceologiche da IX a XIV (D.M. 30/8/87), tabelle speciali, farmacie;
- Locali di vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto occupati da esercenti titolari di licenza di cui all'VIII tabella merceologica;
- Saloni d'esposizione in genere, quali gallerie d'arte, etc.;
- Edicole;

- Cabine telefoniche;
- Locali artigianali e industriali esclusi quelli in cui si producono, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, rifiuti tossici e nocivi;
- Magazzini e depositi di attività commerciali, artigianali ed industriali ad uso esclusivo dell'attività;
- Studi ed uffici professionali compresi quelli di consulenza fiscale e commerciale del lavoro;
- Uffici in genere compresi quelli di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche etc., ricevitorie Totocalcio, Lotto, Enalotto, TOTIP, situati in locali nettamente separati e distinguibili dall'attività principale;
- Banche, istituti finanziari ed assicurativi;
- Distributori di carburanti in genere;
- Le aree, pubbliche e private, adibite a campeggio o a centri di vacanza, la cui specifica destinazione risulti tale da provvedimento dell'autorità pubblica;
- Le aree, pubbliche e private, adibite a sale da ballo all'aperto, a bar, ristoranti, parcheggio oneroso, etc., oppure a spettacoli all'aperto (cinema, teatri e simili, spettacoli viaggianti, etc.);
- Le aree adibite ad attività di distribuzione di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- Le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi destinati dalla Pubblica Amministrazione a mercato in modo permanente, a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità, oppure a giorni ricorrenti;

- Le aree scoperte, pubbliche e private, diverse da quelle mercatali, adibite a commercializzazione di merci in genere, con o senza utilizzo di strutture fisse, quali banchi, chioschi, tettoie, etc.;
- Le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi a titolo oneroso di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale, compresi i posti macchina privati;
- Le aree scoperte, pubbliche e private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti etc.),
- Le aree scoperte, pubbliche e private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- Le aree comprese in insediamenti commerciali, artigianali ed industriali destinate ad uso diverso da quello produttivo.

ART. 8 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Il Comune di PAVIA, ai sensi delle disposizioni di cui all'Art. 77 del D.Lgs. n. 507/93, ha istituito, all'Art. 1°, 2° comma, del presente Regolamento, la tassa giornaliera di smaltimento.

2. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il tributo di cui al comma 1° del presente articolo.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

Si considerano soggette alla tassa giornaliera di smaltimento, secondo i criteri sopra indicati, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo, ove dovuto, le seguenti fattispecie:

- aree su cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante;
- fiere e mercati non ricorrenti;
- vendite occasionali di merci di qualsiasi genere;
- banchi di vendita in occasione di particolari festività, etc.;

La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuino attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.

A tali fini, la maggiorazione è fissata nel 50%.

4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa.

Tale pagamento avviene, contemporaneamente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo di versamento previsto all'Art. 50 del D.Lgs. 507/93; in caso di gestione in concessione del servizio d'accertamento e riscossione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, il predetto versamento andrà effettuato sempre con il predetto modello di versamento in Conto Corrente Postale indicando come beneficiario esclusivamente il Servizio di Tesoreria del Comune di Pavia, essendo esclusa la possibilità di versamento effettuato al Concessionario del Servizio TOSAP, in caso contrario il versamento si ha per non avvenuto.

Mancando l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il versamento può essere effettuato mediante versamento diretto, senza la compilazione del suddetto modulo, con le modalità comunicate dall'ufficio comunale.

6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa smaltimento rifiuti, il tributo è recuperato congiuntamente alla sanzione, interessi ed accessori.

7. Per l'accertamento, in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite in proposito dal D.Lgs. 507/93, come riportate nel presente Regolamento al Capo V°, Artt. 25, 27 e 28.

Per la riscossione si applica l'Art. 68 del D.P.R. n. 43/88, ai sensi dell'Art. 42 del D.Lgs. 507/93.

ART. 9 - ESCLUSIONI

1. Nel calcolo delle superfici indicate dal precedente Art. 7 e dal successivo Art. 17, a norma del 2° comma dell'Art. 62 del D.Lgs. 507/93, si escludono:

- A) Quei locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali:
- adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici, etc.), di servizio a fabbricati ed aree;
 - nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
 - che possono essere ricondotti alle fattispecie sopra elencate:
- a.1) perchè risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, a causa di forza maggiore, di ristrutturazioni e casi simili;
- a.2) di non utilizzo in quanto vuoti di cose e persone.
- a.3) gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibite a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto .**
- B) A norma dell'Art. 10 bis della legge 29/10/1987, n. 441, stalle, fienili, tettoie, porticati, concimaie, etc. a servizio delle aziende agricole, comunque condotte e locali pertinenziali, anche situati fuori del fondo;
- b.1) a norma del 3° comma del citato Art. 62, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- Ai fini della determinazione delle predette superfici non tassabili vengono individuate talune categorie alle quali applicare una

percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. Le specifiche categorie alle quali applicare le percentuali di superficie intassabile sono indicate nell'ALLEGATO D) del presente Regolamento;

b.2) il soggetto interessato all'esclusione deve osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti e allegare alla denuncia di cui ai successivi articoli 20, 21 e 22, planimetria catastale (oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato) dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, rifiuti tossici e nocivi, nonché copia del relativo contratto stipulato con ditta autorizzata alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti;

b.3) i locali facenti parte di ospedali e case di cura e strutture sanitarie operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito delle norme e finalità del sistema sanitario nazionale, in quanto produttive di rifiuti speciali al cui smaltimento provvede il produttore, secondo quanto disposto dall'Art. 1, comma 2 -ter, del D.L. 527/88, convertito in legge 45/89;

b.4) le aree che, pur essendo ubicate all'interno di stabilimenti industriali, mantengono destinazione agricola, verificata catastalmente.

2. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Pertanto, per tutti i locali ed aree le esclusioni saranno operate solo nel caso in cui, constatata la presenza degli elementi necessari all'esclusione medesima, il Comune accerti l'effettiva assenza degli elementi del presupposto o di fatto attraverso le proprie strutture istituzionali, o mediante idonea e probante documentazione, producibile su richiesta dell'ufficio comunale, antecedentemente comunque alla definizione dell'avviso d'accertamento notificato di cui all'Art. 25 del presente Regolamento.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa - a norma del 5° comma dell'Art. 62, comma 3 citato -, quei locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale a causa di:

- norme legislative o regolamentari;
- ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
- accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 10 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. abrogato
2. abrogato
3. A norma del 3° comma del più volte citato Art. 66 il Comune può facoltativamente ridurre di un importo non superiore ad 1/3 la tariffa unitaria nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma medesimo.

3.1) Pertanto, per quanto sopra indicato, nel caso di abitazioni con unico occupante di cui alla lettera a) del comma succitato si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 30%.

3.2) Nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo di cui alla lettera b) del comma 3°, si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 10%.

La riduzione di cui al punto precedente competerà soltanto a condizione che nella denuncia originaria o di variazione il conduttore o detentore dell'abitazione indichi il luogo dell'abitazione principale e della residenza dichiarando altresì espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.

Le agevolazioni di cui al punto 3.1 e 3.2 non sono cumulabili.

3.3) Nel caso di cui alla lettera c) del più volte citato 3° comma dell'Art. 66, afferente locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 30%.

3.4) nel caso di cui alla lettera c) del citato 3° comma dell'art. 66 D.Lgs.n. 507/1993, relativamente ai locali dei collegi pubblici e privati, convitti, pensionati,

istituti di educazione, conventi, comunità religiose, si applicherà una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 10% (per l'uso non continuativo);

4. A norma del 4° comma dell'Art. 66, il Comune ha altresì la facoltà di ridurre la tariffa unitaria nei casi e modi ivi previsti.

4.1) Pertanto, nel caso di cui alla lettera a) del 4° comma dell'Art. 66, relativamente ad utenti che risiedendo o dimorando, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, conducano o detengano abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, si applica una percentuale di riduzione della tariffa unitaria del 10%.

4.2) Relativamente al caso indicato alla lettera b) del 4° comma dell'Art. 66, afferente la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori, si applica una riduzione della tariffa unitaria del 10%.

La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore od occupante dell'abitazione svolga effettivamente attività di agricoltore, circostanza comprovata da idonea documentazione e risultante altresì dall'iscrizione catastale del fabbricato come fabbricato rurale.

5. Le riduzioni di superficie e tariffarie previste ai commi 1°, 2°, 3° e 4° dell'Art. 66 sono applicate, con decorrenza dall'anno successivo, a condizione che la denuncia originaria, di variazione od integrativa contenga precisi elementi e dati che consentano di operare con certezza tali riduzioni.

6. Ove vengano meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4 dell'Art. 66, il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio, apposita denuncia di variazione.

Se la denuncia non viene presentata il Comune provvede al recupero del tributo nei modi e termini previsti dal 6° comma dell'Art. 66 del D.Lgs. 507/93, applicando le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazione, dall'Art. 76 del D.Lgs. citato.

ART. 11 - ESENZIONI

Sono **esenti** dalla tassa, a norma del 1° comma dell'Art. 67 del D.LGS. n. 507/93 ed in relazione alle particolari condizioni esistenti nel Comune:

- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;
- b) i locali occupati dalle ONLUS (limitatamente al loro utilizzo per le finalità proprie dell'organizzazione);
- c) i locali adibiti alle attività di oratorio e simili, nonché quelli occupati dalle associazioni sportive dilettantistiche (ad esclusione dei locali ed aree in cui si svolgono di regola attività commerciali, di pubblico esercizio e/o di attività di circoli ricreativi);
- d) i locali ad uso abitativo occupati da nuclei familiari composti dai genitori e da quattro o più figli minori. Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante dallo stato di famiglia, alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
- e) **i locali ad uso abitativo occupati dai soggetti che godano di assistenza economica continuativa da parte del Comune;**
- f) **i locali ad uso abitativo occupati da contribuenti disoccupati “ a reddito zero” iscritti nelle liste di collocamento ininterrottamente per l'anno di riferimento, a condizione che nessun componente del nucleo familiare svolga un'attività retribuita.**

Le predette esenzioni, a norma dell'art. 67, comma 3, del D.LGS. n. 507/1993 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 12 - AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi del 1° comma dell'Art. 67 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, il Comune prevede speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni.

A tali effetti ed in relazione alle condizioni esistenti nel Comune si stabiliscono le seguenti tipologie agevolative:

- a) il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico,

selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'Art. 61 - comma 3 - del D.Lgs. n. 507/93.

Con specifico riferimento alle riduzioni di cui al punto precedente, da richiedersi con apposita istanza, la sussistenza delle condizioni per la concessione dell'agevolazione e la misura percentuale della riduzione, da accordare in relazione all'effettivo vantaggio per il servizio stesso, verranno valutate e determinate di volta in volta dal Funzionario Responsabile, su conforme provvedimento di Giunta Comunale, acquisiti i pareri tecnici eventualmente necessari.

In ogni caso, la riduzione per gli utenti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi di cui al comma 1° è concessa per non più di 3 anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi e, comunque, per un ammontare complessivo che, da un lato, non può superare il 50% dei costi suddetti e, dall'altro, deve essere in rapporto di congruità con l'entità della tassa medesima.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

- b) le scuole private e pubbliche non statali di ogni ordine e grado, gli istituti musicali pubblici non statali e privati sono assoggettati alla tassa con la tariffa ridotta del 75%;
- c) le superfici produttive dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero vengono tassate applicando la tariffa ordinaria ridotta del 20%. La riduzione in parola per il secondo anno successivo a quello della richiesta è subordinata alla dimostrazione da parte dei contribuenti interessati che l'incidenza della frazione effettivamente recuperata dei rifiuti prodotti sia almeno pari al 30% della produzione annuale ponderale complessiva. Nel caso in cui detta percentuale non dovesse essere raggiunta nell'anno cui si riferisce la domanda, detta agevolazione verrà revocata a decorrere dall'anno successivo.
- d) I locali di abitazione la cui attitudine all'uso sia ridotta per mancanza di servizi, disimpegno e loro uso in comune, sono assoggettati alla tassa con la tariffa ridotta del 50%.

2 . Le riduzioni di cui **alla lettera b)** del presente articolo, a norma delle disposizioni del 3° comma del citato Art. 67, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

*ART. 12 BIS- SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEI
CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI*

A decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere al Comune il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 238 del D.LGS. n. 152/2006 recante “ Norme in materia ambientale”, a norma dell'art. 33/bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008. Il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere direttamente al Comune le somme forfetarie determinate con criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza della popolazione scolastica.

ART. 13 - CONDIZIONI PER LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni del tributo di cui **all'Art.11 (ad esclusione della lettera a) del comma 1)** e all'Art.12, comma 1, lettere a) e c) sono concesse su apposita domanda dell'interessato diretta al Funzionario responsabile della tassa e a condizione che dimostri di averne diritto.

Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.

2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione e la riduzione.

3. L'esenzione e la riduzione, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.

4. Allorchè queste vengano a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui al successivo Art. 22 e la tassa decorrerà dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

5. In caso d'accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'Art. 76 del citato D.Lgs.

6. L'esenzione del tributo prevista dall'art. 11, **comma 1, lettera d)** è concessa su apposita domanda dell'interessato diretta al Funzionario responsabile della gestione della TARSU, attestando nella medesima la propria condizione di appartenenza ammessa al beneficio. Tale richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di imposizione e darà diritto al discarico o sgravio del tributo iscritto a ruolo. La presente esenzione, una volta richiesta ed accordata dall'Ente, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste ed indicate nel presente Regolamento. Al venir meno di queste condizioni, i contribuenti interessati dovranno dare comunicazione formale al Comune entro 30 gg. dal venir meno delle condizioni richieste.

CAPO III

TARIFFE

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Deliberazioni di tariffa

1. Entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il competente organo del Comune, a norma dell'art. 61, 1 comma, del D.LG.s n. 507/1993, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, recupero, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Determinazione delle tariffe

2. Nel determinare le tariffe annuali della tassa ai sensi del 2° comma dell'Art. 65 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507, il Comune è tenuto a coprire con il provento della tassa il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, al netto dell'importo delle agevolazioni, in misura non inferiore al 50% o comunque, nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio, al netto dell'ammontare delle agevolazioni.

3. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati gli elementi indicati nell'art. 61, comma 2 del citato D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

3 BIS. Fino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui all'art. 49 del D. LGS. n. 22/1997 e successive modificazioni, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del predetto D.LGS..

4. Il gettito complessivo della tassa non può comunque superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia, nei modi e termini indicati dal 3° comma del citato Art. 61 del D.Lgs. n.507/93.

5. Qualora nel termine di cui al comma 1 non venga modificata la tariffa della tassa, si intende prorogata quella approvata per l'anno precedente.

In caso di dissesto dichiarato il Comune, ai sensi del 3° comma dell'Art. 69 del D.Lgs. 507/93 potrà apportare aumenti e diminuzioni oltre il predetto termine di cui al comma 1, a norma delle disposizioni legislative ivi richiamate e nei modi indicati.

6. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di 6 mesi dalla ricezione del provvedimento.

Il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi nel caso di rilievi formulati tardivamente, ferma restando la responsabilità amministrativa per l'eventuale danno all'erario comunale ovvero nei confronti dell'utente che potrà esercitare il diritto alla restituzione ai sensi dell'Art. 75 del Decreto 507/93.

7. La variazione dell'ammontare del tributo dovuto unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

8. La tabella delle tariffe, di cui all'allegato A), Tab. c), sarà aggiornata ogniqualvolta verrà deliberata una modificazione delle stesse.

9. Entro il 1° settembre di ciascun anno l'Azienda Servizi Municipalizzati che effettua il servizio, è tenuta ad inviare all'Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti

in forma analitica la previsione del costo del servizio relativo ai rifiuti solidi urbani interni per l'anno successivo, con riguardo anche alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali ed energia, di cui all'Art. 61, comma 3 del D.L. 507/93.

La relazione sopraindicata dovrà contenere, in particolare, il Bilancio Preventivo aziendale, suddiviso in centri di costo dei vari servizi riferiti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, come indicati al citato comma 2 dell'Art. 61 del D.Lgs. 507/93.

Al costo del servizio previsto dall'Azienda vanno aggiunte le spese eventualmente sostenute direttamente dal Comune ed imputabili alla gestione del servizio relativo ai rifiuti solidi urbani.

ART. 15 - COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè al rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie omogenee di uso degli stessi, a norma delle disposizioni contenute nell'Art. 65 del D.Lgs. 507/93 .

2 L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.

3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a m. 1,50, non entra nel computo della superficie tassabile.

4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un mq.

5. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, a norma di quanto stabilito dal 4° comma dell'Art. 62 del richiamato D.Lgs. 507/93, nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, debbono assolvere il tributo in base alla tariffa prevista per l'attività esercitata, per la specifica superficie a tale scopo utilizzata.

6. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile che possano produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del richiamato D.Lgs.507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
7. La tassa è commisurata alle superfici delle aree scoperte operative (cioè le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e potenzialmente produttive di rifiuti) computate al 100%. Sono invece escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998

ART. 16 - GRADUAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le unità immobiliari, i locali e le aree comprese nelle zone di cui al 3° comma dell'Art. 1 del presente Regolamento sono suddivise in categorie omogenee, in base alla destinazione d'uso, intesa, quest'ultima, quale elemento caratterizzante la loro attitudine ad una maggiore o minore produzione di rifiuti.
2. Ai fini di cui al comma precedente la graduazione delle tariffe fra le diverse categorie, previste dal successivo Art. 17, viene determinata mediante coefficienti che tengano conto, su basi oggettive, oltre che delle loro specifiche superfici, anche delle quantità e qualità dei rifiuti smaltiti singolarmente per categoria o sottocategoria in rapporto alla quantità totale dello smaltimento.

Con successive disposizioni saranno dettati criteri di attuazione dell'Art. 65 del D.Lgs. 507/93.

La formula per calcolare i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa è riportata nell'Allegato A), tab. a), del presente Regolamento.

ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

1. Ai fini della determinazione comparativa delle tariffe - come previsto dal 2° comma dell'Art. 65 del D.Lgs. 507/93 - e con particolare riferimento alle peculiari destinazioni d'uso, intese come specifica attitudine alla produzione di rifiuti, i locali e le aree scoperte da assoggettarsi a tassazione sono classificati, salvo le disposizioni transitorie previste dal 2° comma dell'Art. 79 del richiamato D.Lgs. seguendo le indicazioni di massima contenute all'Art. 68 del Decreto medesimo, secondo l'articolazione in venti categorie, riportata nell'allegato A), Tabella b), del presente Regolamento.

CAPO IV°
**APPLICAZIONE DELLA TASSA - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE
E DETENZIONE**

ART. 18 - DECORRENZA

1. Salvo i casi previsti dai successivi Artt. 21, comma 2°, 22, comma 2° e 23, comma 5°, la tassa è corrisposta, a norma delle disposizioni di cui al comma 1° dell'Art. 64 del D.Lgs. n. 507/93, in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. A norma di quanto stabilito dal 2° comma dell'Art. 64 succitato, l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'Art. 63, comma 4°, del D.Lgs. 507/93.

ART. 19 - CESSAZIONE

1. A norma del 3° comma dell'Art. 64 del D.Lgs. 507/93 la cessazione, ovvero la variazione in diminuzione della destinazione d'uso o della misura della superficie nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree - semprechè le condizioni di tassabilità siano venute a mutare - e purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
2. Secondo quanto disposto dal 4° comma dell'Art. 64 del D.Lgs. 507/93, nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la

tassa è stata assolta dall'utente subentrante in seguito a specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

ART. 20 - DENUNCE

Modalità di presentazione

1. Le ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente Regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all'Ufficio Tributi, **anche a mezzo fax allegando, in copia, idoneo documento di identità personale in corso di validità. Le suddette denunce (originarie o di variazione) devono contenere i dati catastali identificativi degli immobili in parola.**

2. A tale effetto non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai sensi dell'Art. 2 della legge 24/12/54, n. 128.

Parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.

3. Tuttavia, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.

Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1°, in caso di omesso invito da parte del Comune.

4. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione od esclusione della tassa.

5. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi. Il Comune ha facoltà di richiederne il pagamento in misura pari al loro costo.

6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
8. Annualmente, l'Ufficio Tributi, in applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 70, comma 1° del D.Lgs. 507/93, inviterà, con apposito manifesto, i soggetti passivi di cui all'Art. 6 del presente Regolamento che sono tenuti alla denuncia ed al conseguente pagamento della tassa a norma degli Artt. n. 21,23 e 28, a presentare la prescritta denuncia.

ART. 21 - DENUNCIA INIZIALE E CONTENUTO

1. A norma del 1° comma dell'Art. 70 del D.Lgs. n. 507/93 i soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo presentano entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini dell'applicazione della tassa.
2. L'obbligazione, a norma del 2° comma dell'Art. 64 del D.Lgs. 507/93, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2° del citato Art. 70, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente, a norma del 3° comma del richiamato Art. 64 è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. La denuncia di cui al presente articolo deve contenere:
 - Le generalità del contribuente

- Il titolo qualificativo dell'occupazione di cui all'Art. 5 del presente Regolamento
- La data dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree
- L'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala e del numero interno
- Il numero dei locali e delle aree, la loro ripartizione interna, la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile
- Le generalità ed il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato
- Il numero di codice fiscale
- Il numero di utenza elettrica
- La data di presentazione della denuncia
- La firma.

5. Nella denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare:

- La denominazione dell'istituto
- La ragione sociale o la ditta
- La sede o il domicilio fiscale
- Lo scopo
- Le generalità per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza
- Gli elementi in cui alla lettera precedente.

6. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

ART. 22 - DENUNCIA DI RETTIFICA E CONTENUTO

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile, ivi comprese le variazioni di superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate al precedente Art. 9, nonché quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno ed hanno effetto:

- a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se trattasi di variazioni che comportano un aumento della tassa;
- b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al Settore Tributi la denuncia di variazione, se trattasi di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

2. Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene tramite accertamenti d'ufficio, in caso di omessa denuncia di variazione, fino a comprendere, oltre l'anno in corso, anche i quattro anni precedenti.

3. La denuncia di rettifica deve contenere:

- Le generalità del contribuente
- Il codice meccanografico
- L'indicazione delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia
- La decorrenza delle variazioni stesse
- Ogni altro elemento come indicato nel precedente art. 21.

4. La denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, deve parimenti riportare le indicazioni di questo e del precedente articolo.

5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, curatela, tutela, o che comunque manchino della capacità di obbligarsi, devono essere rispettate le medesime prescrizioni del precedente Art. 18.

6. I proprietari e i conduttori dei locali o delle aree ai quali siano state apportate variazioni, hanno l'obbligo di denunciare con le modalità e termini indicati nel presente articolo, le nuove superfici e/o la diversa destinazione.

ART. 23 - DENUNCIA DI CESSAZIONE E CONTENUTO

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente, mediante denuncia, all'Ufficio Tributi.

2. La denuncia di cessazione deve contenere:

- Le generalità del contribuente
- Eventualmente il cognome e nome del subentrato nei locali o sulle aree, nei casi di cessione di attività o di variazione del titolo di proprietà
- Tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della pratica da cessare
- Ogni altro elemento, come indicato nei precedenti Artt. 21 e 22.

3. Identica procedura, come indicato dall'Art. 22, dovranno osservare le società commerciali, gli enti morali, etc.

4. Lo stesso comportamento dovranno tenere coloro che esercitano la patria potestà, tutela, curatela, etc.

5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione o della detenzione potranno essere presentate in qualsiasi momento: esse hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo.

CAPO V°

ACCERTAMENTO - CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 24 - POTERI DEI COMUNI - MEZZI DI CONTROLLO

1. L'esattezza delle domande di cui all'Art. 13 e delle denunce di cui agli Artt. 21, 22 e 23 verrà sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi e si provvederà, ricorrendone la necessità, entro i termini previsti dall'Art. 71 del D.Lgs. 507/93, al recupero della tassa evasa e alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio attraverso la rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici imponibili, a norma delle disposizioni dettate dall'Art. 73 del D.Lgs. 507/93, l'ufficio potrà richiedere ai contribuenti:
 - A) L'accesso ai locali ed alle aree a qualsiasi uso adibiti, in caso di mancata risposta al questionario di cui al 1° comma dell'Art. 73, al fine di procedere alla loro misurazione e all'accertamento dell'effettiva destinazione d'uso.
 - B) Copia dei contratti di locazione o di affitto, delle planimetrie dei locali e delle aree, e dei certificati catastali.
 - C) Le indicazioni ritenute necessarie circa i locali o le aree ed i relativi inquilini od affittuari.

D) Di invitare i contribuenti ed i proprietari dei locali e delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni, anche attraverso i questionari previsti dall'Art. 73, comma 1°, del D.Lgs. 507/93.

3. Il Comune potrà richiedere, altresì, ad uffici pubblici ed enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

4. Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà avvalersi, per la rilevazione delle misure e destinazione d'uso dei locali e delle aree assoggettabili a tassazione, delle convenzioni previste al 4° comma dell'Art. 71 del D.Lgs. 507/93.

Ove il Comune si avvalga di tale forma di rivelazione, nella formulazione delle convenzioni di cui si tratta dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel succitato 4° comma, e alle ulteriori precisazioni fornite con la Circolare ministeriale 22 giugno 1994, n.95/E, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle rilevazioni medesime.

5. In caso di mancato adempimento del contribuente alle richieste del Comune nei termini concessi, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato delle rilevazioni della materia imponibile agli effetti dell'Art. 71 del D.Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione delle superfici.

In presenza di edifici coperti da immunità o segreto militare, ai sensi delle disposizioni vigenti, il predetto accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento, per quanto stabilito dal 3° comma dell'Art. 73 D.Lgs. 507/93, può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'Art. 2729 del Codice Civile.

ART. 25 - ACCERTAMENTO

1. Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui al capo III del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, come modificato ed integrato dalla legge 22/2/94, n. 146.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D. LGS. n. 472/1997 e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, di cui all'Art. 74 del D.Lgs. 507/93, devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggior imponibili accertati
 - della tariffa applicata e relativa delibera.

Conterrà inoltre:

- la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta
 - l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per il tributo, le addizionali ed accessori, la soprattassa e le altre penalità.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la

motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, le indicazioni dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

6. Qualora il Funzionario Responsabile di cui al successivo Art. 30, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

ART. 26 - RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi ai sensi dell'Art. 72 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507/93.
2. L'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 22 - commi 2° e 3° - è iscritto, a cura del Funzionario Responsabile, in ruoli principali, ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al Concessionario della riscossione a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la denuncia di cui sopra ovvero l'avviso d'accertamento è notificato.

Gli importi iscritti nel ruolo sono arrotondati all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Nei ruoli suppletivi sono iscritti, di regola, gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti, nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono riscossi fino ad un massimo di 4 rate bimestrali consecutive, alle scadenze previste dall'art. 32 del D.LGS. n. 46/1999.

Il Funzionario responsabile, su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati.

I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuale oltre la soglia del tasso di interesse legale; detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare il versamento del tributo e fino alla scadenza dell'ultima rata in cui è suddiviso il carico rateizzato.

5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, le disposizioni del D.P.R. 602/73, come richiamate dal comma 4° dell'Art. 72 del D.Lgs. 507/93.
6. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le altre disposizioni del D.P.R. 602/73, e del D.LGS. n. 46/1999.
7. Si applica l'Art. 298 del R.D. 14/9/1931, n.1175 e successive modificazioni.
8. La somma minima da iscrivere a ruolo, per ciascun credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta, viene fissata in € 17,00=. Non si procede, altresì, ad iscrizione a ruolo di partite inferiori a € 10,00=.

ART. 27 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso d'accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, nonchè gli altri atti indicati dall'Art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del citato D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, Artt. 18 e seguenti ed in secondo grado alla Commissione Tributaria Regionale, ai sensi del Capo III, Sezione II, Artt. 52 e seguenti.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'Art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'Art. 18 citato.
3. La parte soccombente è condannata, a norma dell'Art. 15 del citato D.Lgs. 546/92, a rifondere le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

ART. 28 - SANZIONI

1. 1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni sono soggette alle sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La misura annua degli interessi a credito del Comune è determinata nella misura del 2,5 per cento annuale oltre la soglia del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 29 - RIMBORSI

1. Nei casi in cui l'ufficio comunale che ha emesso l'avviso d'accertamento, o proceduto all'iscrizione a ruolo, sia incorso in errore formale o in una duplicazione del tributo dovuto, oppure si sia concretata una eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o infine sia stato adottato dal Comune, con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di riforma del tributo riconosciuto illegittimo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni, a norma di quanto disposto dall'Art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.

L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

2. Nei casi in cui il tributo è stato riconosciuto non dovuto ai sensi dell'Art. 64 - commi 3° e 4° - del richiamato D.Lgs. 507/93, per avere il contribuente presentato denuncia di cessazione per l'anno di iscrizione o denuncia tardiva nella quale dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione o negli altri casi previsti dal predetto 4° comma, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo entro i 180 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva.

3. A norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 164, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 180 gg. dalla domanda del contribuente; la domanda stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

4. Sulle somme da rimborsare di cui ai commi precedenti si applicano gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuale oltre la soglia del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento e fino alla data in cui è predisposto il provvedimento di rimborso.

5. E' ammessa la compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta del contribuente medesimo. Detta compensazione è limitata allo stesso tributo e dovrà essere richiesta formalmente dal contribuente interessato entro 20 giorni dal ricevimento del provvedimento di rimborso di cui al presente articolo.

ART. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma delle disposizioni contenute nell'Art. 74 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. Il funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il suddetto può altresì sostituire il Dirigente del Settore nelle sedi del contenzioso tributario, in rappresentanza del Comune.

3. Il Comune ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile prescelto entro 60 giorni dalla nomina.

CAPO VI°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicheranno le norme delle vigenti leggi e regolamenti e specialmente dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Abrogato
5. Le aree scoperte operative continuano ad essere tassate a norma dell'art. 21 del D.P.R. n. 915/1982.
6. Abrogato
7. Abrogato
8. Abrogato
9. Abrogato

Disposizioni transitorie

2. Le disposizioni dell'art. 10 del presente Regolamento, concernenti la tassazione delle aree scoperte in base ai criteri di cui all'art. 66 - comma 2 - del D.Lgs.507/93, verranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 1997.

ART. 32 - ABROGAZIONI

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.

ART. 33 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs.15/11/1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 34 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

Il presente Regolamento, con le modifiche da ultimo apportate con il provvedimento del **Commissario Prefettizio n. 14 del 9 febbraio 2009**, **entra in vigore il 1 gennaio 2009**.

**REGOLAMENTO NORMATIVO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
(D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, Capo III°)**

D.Lgs. 15 dicembre 1993, n. 507 - capo III° :

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale (G. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288, s.o. n.108 ed errata corrige in G.Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 ottobre 1992, n. 421:

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (G.Uff. 31 ottobre 1992, n. 257, s.o.).

Legge 22 febbraio 1994, n.146, art.38, 3° comma:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1993 (G.Uff. 4 marzo 1994, n. 52, s.o. n. 39).

Circolare 15 gennaio 1994, n. 1, del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate :

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province. - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566.

Circolare 22 giugno 1994, n. 95/E, del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate:

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

DPR 10 settembre 1982, n. 915:

Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. (G.Uff. 15 dicembre 1982 n. 343).

Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984:

Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti (G.Uff. 13 settembre 1984, n.253, s.o.n. 52), modificata ed integrata in data 13 dicembre 1984.

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti (G. Uff. 23 marzo 1985, n. 76).

D.L. 6 maggio 1994, n. 279, art. 1, comma 2 e art. 12, comma 4; decaduto e sostituito dal D.L. 8 luglio 1994, n. 438 (in G.Uff. 9 luglio 1994, n. 159):

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione (G.Uff. 19 maggio 1994, n. 107).

D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 25:

Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale (G.Uff. 2 marzo 1989, n. 251), convertito con modificazioni in legge 24 aprile 1989, n. 144 (G.Uff. 26 aprile 1989, n.96).

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 45 e 33:

Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (G.Uff. 30 dicembre 1992, n. 305 ed errata corrige in G.Uff. 14 gennaio 1993, n. 10).

D.L.18 gennaio 1993, n. 8. art. 21:

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (G.Uff. 19 gennaio 1993, n.14), convertito, con modificazioni, nella legge 19.3.1993, n. 68 (G.Uff. 20 marzo 1993, n.66).

DPR 29 dicembre 1973 n. 602, articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 42:

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (G.Uff. 16 ottobre 1973, n. 292, s.o.n.2).

DPR 28 gennaio 1988, n. 43:

Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 (G.Uff. 29 febbraio 1988, n. 49, s.o. n. 2).

R.D. 14 settembre 1931, n.1175:

Testo Unico per la Finanza Locale (G. Uff. 24 aprile 1933, n. 95).

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, lettera h, 18, 19, 20 e 21:

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (G.Uff. 13 gennaio 1993, n. 9) e avviso di rettifica ed errata corrige (G.Uff. 27 marzo 1993, n. 72). (1)

DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 2:

Approvazione del Testo Unico delle Imposte sui redditi (G. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, corretto e coordinato con le disposizioni di attuazione e transitorie di cui al DPR 4 febbraio 1988, n. 42 (G.Uff. 29 febbraio 1988, n. 49).

DPR 4 ottobre 1986, n. 902, art. 44:

Municipalizzazione di pubblici servizi (art. 44- Capitale di dotazione e investimenti - G.Uff. 27 dicembre 1986, n. 299, s.o.).

R.D. 16 marzo 1942, n. 262, articoli 1117 e 2729:

Codice Civile (G.Uff. 4 aprile 1942, n. 79, edizione straordinaria).

L. 24 dicembre 1954, n. 1228 :

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (G.Uff. 12 gennaio 1955,n.8).

DPR 30 maggio 1989, n.223:

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (G. Uff. 8 giugno 1989, n.255)

D.L. 30 agosto 1993, n.331:

Armonizzazione delle disposizioni in materia di ... ed altre disposizioni tributarie (G.Uff. serie generale 30 agosto 1993, n. 203), convertito con modificazioni in L. 29 ottobre 1993, n. 427 (G.Uff. serie generale 29 ottobre 1993, n.255).

D.L.7 gennaio 1995, n.3

Disposizioni in materia di riutilizzo di residui derivanti da cicli di produzione e di consumo di un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti (art.20) - in G.U. 7 gennaio 1995,n.5.

D.L. 9 marzo 1995, n.66

Reitera il D.L. 7 gennaio 1995, n.3

Legge 28 dicembre 1995, n. 549:

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica in G.Uff. n. 302 del 29 dicembre 1995.

D.L. 8 gennaio 1996, n. 8:

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti (art. 17) in G.U. n.6,9 gennaio 1996.

D.L.26 gennaio 1996, n. 32:

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996 (artt. 3 e 4) in G.U. n. 21 del 27 gennaio 1996

ALLEGATO “ B”

SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

**TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
TARIFFA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009**

CATEGORIA	DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI E DELLE AREE	TARIFFA ANNUA AL MQ. €
1°	Abitazioni e loro dirette dipendenze (autorimesse private – mansarde – tavernette – serre – cantine – solai e simili)	1,98
2°	Enti privati, associazioni ed istituzioni politiche, sindacali, combattentistiche, artistiche, culturali, educative e religiose; associazioni ed enti per attività sportive ed agonistiche; circoli privati non ricreativi. Musei, archivi, biblioteche, pinacoteche e università.	1,48
3°	Ospedali, case di cura e simili solo per i rifiuti che siano assimilabili per qualità a quelli urbani.	2,71
4°	Alberghi, locande, pensioni, motel e simili.	4,83
5°	Esercizi commerciali, banchi all'aperto e posteggi fissi per la vendita di prodotti ortofrutticoli, fiori, pesci; supermercati; loro depositi, magazzini, dipendenze, locali accessori.	9,85
6°	Esercizi commerciali, banchi all'aperto e posteggi fissi per la consumazione sul posto di generi	

	alimentari e bevande; loro depositi, magazzini, dipendenze. Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie e rosticcerie.	9,36
7°	Esercizi commerciali, banchi all'aperto e posteggi fissi per la vendita di generi alimentari, loro depositi, magazzini, dipendenze. Esclusi gli esercizi ed i banchi contemplati nelle categorie 5° e 6°.	8,63
8°	Esercizi commerciali, banchi all'aperto e posteggi fissi per la vendita di ogni altro genere non contemplato nelle categorie precedenti e nelle categorie 10° e 16°; loro depositi, magazzini e dipendenze.	6,30
9°	Aziende artigianali.	2,97
10°	Aziende industriali, magazzini generali, magazzini commerciali edili, magazzini generi di monopolio, magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici, complessi commerciali all'ingrosso.	3,16
11°	Cinematografi, teatri, studi televisivi e simili.	3,94
12°	Circoli privati ricreativi, di ritrovo e di divertimento; discoteche; sale da ballo anche all'aperto, da giochi e simili; platee ed aree per spettacoli; altri luoghi di ritrovo e di divertimento in genere; impianti sportivi e ricreativi; stabilimenti balneari e simili.	6,91
13°	Uffici, studi professionali, commerciali, sperimentali, di rappresentanza, di consulenza, tecnici, ecc.; gabinetti medici, dentistici e professionali in genere; istituti di estetica, di efficienza fisica, di rieducazione e similari; laboratori di analisi, scientifici, sperimentali;	

	autoscuole, agenzie di viaggi, aziende di trasporto e spedizione.	5,13
14°	Banche, istituti di credito, finanziari, assicurativi e simili.	5,13
15°	Caserme, carceri, conventi, comunità religiose, collegi, convitti, pensionati, istituti di educazione, istituti di assistenza e beneficenza; case per la protezione della gioventù e dell'infanzia. Stazioni ferroviarie e autofiloviarie.	2,71
16°	Rimesse per roulettes; sale ed aree adibite ad esposizione aventi le caratteristiche previste dalle disposizioni vigenti; mostre, aree adibite a campeggi; autosaloni; concessionari auto; esposizioni di mobili,macchinari, elettrodomestici e simili; centrali telefoniche presidiate; palestre (escluse le aree specificamente destinate all'esercizio dell'attività sportiva);banchi lotto; aree di uso comune comprese in centri commerciali integrati.	2,57
17°	Distributori di carburante, autorimesse con servizio pubblico e di posteggio; aree destinate a parcheggio di autoveicoli.	1,92
18°	Uffici pubblici.	1,23

19°	Abitazioni senza servizio igienico.	1,00
20°	Scuole private e pubbliche non statali di ogni ordine e grado, istituti musicali pubblici non statali e privati.	0,31

Tutte le aree scoperte, ove possono prodursi rifiuti, sono assoggettate alla medesima misura tariffaria prevista da ogni categoria per la superficie principale.

Le conduzioni non comprese o non identificabili in alcuna delle categorie precedenti, verranno classificate nella categoria maggiormente affine, tenendo conto, oltre che del settore, anche della qualità e quantità dei rifiuti prodotti.

I vani adibiti ad uso promiscuo sono classificati in base all'attività economica prevalente.

TARIFFE RIDOTTE DA 1.1.2009

TARIFFA 19 – **EURO 1,00** (-50% DELLA TARIFFA 1) PER LE AB/2

TARIFFA 20 – **EURO 0,31** (-75% DELLA TARIFFA 18) SCUOLE PRIVATE E PUBBLICHE NON STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO, ISTITUTI MUSICALI PUBBLICI NON STATALI E PRIVATI.

TARIFFA 34 – **EURO 5,04** (- 20% DELLA TARIFFA 8 PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI IVI COMPRESI CON PRODUZIONE DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO)

TARIFFA 35 – **EURO 6,90** (-20% DELLA TARIFFA 7 PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI IVI COMPRESI CON PRODUZIONE DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO)

TARIFFA 36 – **EURO 7,88** (-20% DELLA TARIFFA 5 PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI IVI COMPRESI CON PRODUZIONE DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO)

TARIFFA 37 – **EURO 4,10**(-20% DELLA TARIFFA 14 PER LE TIPOLOGIE IVI COMPRESI CON PRODUZIONE DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO)

TARIFFA 38 – **EURO 2,06** (-20% DELLA TARIFFA 16 PER LE TIPOLOGIE IVI COMPRESI CON PRODUZIONE DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO)

TARIFFA 39 – **EURO 2,38** (-20% DELLA TARIFFA 9) PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON RESIDUI DESTINATI AL RIUTILIZZO)

TARIFFA 40 – **EURO 2,52** (- 20% DELLA TARIFFA 10) PER LE ATTIVITA' INDUSTRIALI CON RESIDUI DESTINATI AL RIUTILIZZO

TARIFFA 41 – **EURO 2,53** (-60% DELLA TARIFFA 8) PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI SITE FUORI DELL'AREA DI RACCOLTA O PER LE QUALI IL SERVIZIO E' ESPLETATO IN GRAVE VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO

TARIFFE DALLA 2 ALLA 17 SONO RIDOTTE DEL 30% PER I LOCALI ED AREE SCOPERTE CON USO RICORRENTE ED ATTIVITA' STAGIONALI – IN TAL CASO LA TARIFFA RELATIVA VIENE INDICATA CON IL NUMERO CORRISPONDENTE ALL'ATTIVITA' PIU' 40 (AD ESEMPIO TARIFFA 2 VIENE INDICATA CON 42 – TARIFFA 10 CON 50 – TARIFFA 17 CON 57, ETC.)

TARIFFA 61 – EURO 3,94 (- 60% DELLA TARIFFA 5) PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI SITE FUORI DALL'AREA DI RACCOLTA O PER LE QUALI IL SERVIZIO E' ESPLETATO IN GRAVE VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO

TARIFFA 70 INDICA I LOCALI NON TASSATI

TARIFFA 71 – **EURO 1,39** (-30% DELLA TARIFFA 1) PER I SINGOLI OCCUPANTI

TARIFFA 72 – **EURO 1,78** (-10% DELLA TARIFFA 1) PER LE ABITAZIONI A DISPOSIZIONE

TARIFFA 73 – **EURO 1,78** (-10% DELLA TARIFFA 1) PER I RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI ALL'AIRE

TARIFFA 74 – **EURO 1,78** (-10% DELLA TARIFFA 1) PER LE ABITAZIONI RURALI

TARIFFA 81 – **EURO 0,70** CUMULA LA TARIFFA AB/2 PIU' QUELLA PER I SINGOLI (-50% PIU' -30% SUL RISULTATO)

TARIFFA 82 – **EURO 0,90** CUMULA LA TARIFFA AB/2 PIU' QUELLA PER LE ABITAZIONI A DISPOSIZIONE (-50% PIU' - 10% SUL RISULTATO)

TARIFFA 83 – **EURO 0,90** CUMULA
LA TARIFFA AB/2 PIU' QUELLA PER I RESIDENTI ALL'ESTERO (-50% PIU' –
10% SUL RISULTATO)

TARIFFA 84 – **EURO 0,90** CUMULA
LA TARIFFA AB/2 PIU' QUELLA PER LE ABITAZIONI RURALI (-50% -10%
SUL RISULTATO)

TARIFFA 90 – AREE SCOPERTE
NON TASSATE

TARIFFA 91 – **EURO 0** A FAVORE DELLE CHIESE PARROCCHIALI (
LIMITATAMENTE AI LOCALI ADIBITI ALL'ATTIVITA' DI ORATORIO E
SIMILARI) E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA
FINI DI LUCRO

TARIFFA 95 - **EURO 2,44** (-10%
DELLA TARIFFA 15) A FAVORE DEI COLLEGI PUBBLICI, PRIVATI,
COMUNITA' RELIGIOSE, CONVENTI, CONVITTI, PENSIONATI E ISTITUTI DI
EDUCAZIONE

TARIFFA 96 – **EURO 0 ONLUS**
(LOCALI ESENTI)

TARIFFA 97 - **EURO 0,55** CUMULA
LA TARIFFA PER LE ABITAZIONI FUORI DELL'AREA DI RACCOLTA PIU'
QUELLA PER I SINGOLI (-60% -30% SUL RISULTATO)

TARIFFA 98 – **EURO 1,54** (- 20% DELLA TARIFFA 17) PER AREE ADIBITE
A PARCHEGGI AUTOVEICOLI PRODUTTIVE DI RESIDUI DESTINATI AL
RIUTILIZZO

TARIFFA 99 – **EURO 0,79** (-60%
DELLA TARIFFA 1) PER LE ABITAZIONI SITE FUORI DELL'AREA DI
RACCOLTA

Allegato A)

REGOLAMENTO
NORMATIVO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
(Decreto Legislativo 15/11/1993 n . 507, Capo III°)

PARAMETRAZIONE

Gli articoli 65 e 68 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, modificato dalla L. 22/2/1994 n. 146, specificano che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie dei rifiuti producibili nei locali ed aree per il tipo di uso a cui i medesimi sono adibiti per scopi privati, graduando la tassa medesima mediante categorie tariffarie che tengano conto dell'uso concepito come maggiore o minore tendenza alla produzione di rifiuti.

Si riporta di seguito la formula suggerita ai fini sopraindicati, dal Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze nella circolare 22 giugno 1994, n. 95/E, con l'avvertenza che la sua applicazione comporta un lungo e complesso lavoro di rilevazione dei dati, facilmente intuibile osservando gli elementi ed i fattori che la compongono.

$$\text{PARAMETRO} = T_s = C_{mg} \times I_{ps} \times I_{qs}$$

Legenda:

T_s = Tariffa specifica per ogni singola attività o utilizzazione

C_{mg} = Costo medio generale netto

I_{ps} = Indice di produttività specifica

Iqs = Indice di qualità specifica

$$\text{Cmg} = \frac{(\text{costo complessivo per anno di competenza}) - (\text{costo del servizio relativo ai locali ed aree non tassabili di uso comunale o alla tassa giornaliera di smaltimento})}{(\text{superficie complessiva imponibile nota o accertata}) - (\text{quota di area coperta o scoperta non imponibile per legge [art. 62 e 66] e quota di area da determinare in superficie non imponibile per le attenuazioni tariffarie [art. 59 e art. 66]})}$$

$$\text{Ips} = \frac{(\text{produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione})}{(\text{produzione media generale per unità di superficie imponibile nota})}$$

$$\text{Iqs} = \frac{(\text{costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti prodotti dal tipo di utilizzazione considerata})}{(\text{costo medio generale per unità di peso dei rifiuti prodotti dal tipo di utilizzazione considerata e di costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti})}$$

Per quanto attiene all'applicazione specifica, si rimanda alla Circolare Ministeriale 22 giugno 1994 n. 95/E, capitolo IV " commisurazione della tassa", la quale fornisce elementi chiarificatori utili allo scopo.

Si ricorda, altresì, che la formula costituisce "suggerimento" del Ministero e che i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa possono essere individuati con altri metodi, di cui la Circolare fornisce alcune tracce.